



COMUNE DI TARANTO

SERVIZI EDUCATIVI, UNIVERSITÀ E POLITICHE GIOVANILI

SCHEMA DI CONVENZIONE *TRA IL COMUNE DI TARANTO E LE CARTOLIBRERIE/LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE) E LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (BUONI LIBRO)*

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____ in Taranto:

Tra

Il Comune di Taranto nella persona del Dirigente della Direzione Servizi Educativi, Università e Politiche Giovanili – Avv. _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del T.U. 18.08.2000 N. 267, con sede in Taranto – C.F. 8000875073;

e

il/la Sig./ra _____ nato/a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ Via _____ n. _____ nella
qualità di Legale Rappresentante della Soc./Ditta _____ con
sede legale in _____ Via _____ n. _____
C.A.P. _____ Tel. _____ Cell. _____
Indirizzo pec _____
indirizzo mail _____
C.F./P.IVA _____

di seguito indicati come "Parti", definiscono l'intesa sul tema in epigrafe, come di seguito dettagliato:

Premesso che:

- Il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana agli artt. 2,3,33 e 34 (commi 3 e 4), in cui si dispone che: "La Scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi,

hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con Borse di Studio, Assegni alle famiglie ed altre provvidenze”;

- lo stesso costituisce uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani recepita dagli Stati membri dell’ONU nel 1948, che nell’art. 26 afferma il diritto all’Istruzione, la gratuità ed obbligatorietà dei livelli fondamentali, l’accesso su base di merito ai livelli superiori, la qualità ed il fine dell’istruzione quale rispetto dei diritti umani e pieno sviluppo della personalità;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” prevede, tra l’altro, indicazioni circa la fornitura di libri di testo scolastici demandando, alla Regione, l’onere di promuovere modalità atte a garantire e sostenere il diritto allo studio e all’apprendimento;
- l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm., stabilisce che i Comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli/delle alunni/e che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti;
- la Legge Regionale Puglia n. 31 del 04/12/2009 avente ad oggetto: “Norme regionali per l’esercizio del Diritto all’Istruzione e alla Formazione” evidenzia le responsabilità dei comuni nel favorire lo sviluppo umano, culturale e sociale di cui agli articoli 7 e 8 dello Statuto della regione Puglia e in applicazione del DPR n. 616 del 24/07/1977;

Considerato che:

- il libro di testo si configura, ancora oggi come: a) lo strumento didattico più utilizzato attraverso il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e apprendimento nonché, b) il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente e, c) il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica;
- l’acquisizione, da parte degli alunni, dei libri di testo, costituisce un elemento di rilievo e funzionale al successo scolastico e formativo degli stessi;

Per quanto sopra richiamato, facendo seguito alla manifestazione di interesse da parte dell’Esercente de quo, acquisita agli atti d’ufficio, le Parti in questione concordano l’affidamento della fornitura in oggetto la quale è concessa e accettata sotto l’osservanza piena ed assoluta, inderogabile e inscindibile della presente Convenzione come di seguito:

Art. 1 – Finalità

Le parti intendono *promuovere ogni possibile azione atta a garantire il diritto all’istruzione* agli alunni frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché assicurare la effettiva

utilizzo, da parte degli aventi diritto, nonché l'emersione e il contrasto di potenziali cambiamenti distortivi sull'impiego dei contributi erogati.

Art. 2 – Oggetto

La Convenzione ha per oggetto la fornitura dei libri scolastici agli alunni residenti sul territorio comunale e frequentanti le scuole primarie (cedole librarie) e le scuole secondarie di primo e secondo grado (buoni libro) ubicate sul territorio comunale o al di fuori di esso.

Le cedole librarie, per gli alunni residenti in altri comuni anche se frequentanti scuole presenti sul territorio di Taranto, dovranno essere richieste dalle famiglie direttamente *al loro comune di residenza*.

Gli alunni delle classi II, III, V provenienti da altre scuole o da altre città e sprovvisti del testo di religione non avranno diritto alla cedola per l'acquisto di tale libro, considerata la disciplina di cui al D.M. n. 63/2010 e al D.M. n. 579/2013, per la parte vigente e applicabile.

Art. 3 – Modalità ritiro cedole e buoni libro

Tutte le cartolerie e librerie convenzionate, saranno inserite nel sistema di gestione informatizzato delle cedole librarie e dei buoni libro. Il sistema digitalizzato genera, automaticamente, le cedole ed i buoni libro digitali rendendoli immediatamente disponibili e spendibili, esclusivamente, presso le cartolerie e/o librerie regolarmente convenzionate.

Il Comune si impegna a pubblicare sul proprio sito web l'elenco degli esercenti convenzionati ai quali le famiglie degli alunni possono rivolgersi per l'acquisto dei libri di testo.

Le cedole librarie ed i buoni libro digitali:

- a) Possono essere utilizzati, esclusivamente, per l'acquisto di libri di testo scolastici, relativi alla tipologia di scuola ed alla classe frequentata dall'alunno interessato;
- b) Non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diversi da quelli previsti in Convenzione;
- c) Possono essere utilizzati anche per l'acquisto di Dizionari e di Libri di Narrativa solo laddove presenti nell'elenco dei libri deliberato dal Collegio dei Docenti;
- d) Possono essere utilizzati anche per l'acquisto dei Sussidi Didattici. Per "Sussidi Didattici" devono intendersi, esclusivamente, i libri di testo in formato digitale ed i contenuti digitali integrativi forniti editorialmente a completamento dei libri di testo. Tra i Sussidi Didattici rientrano, altresì, i contenuti acquisiti indipendentemente o reperibili in rete o prodotti attraverso il lavoro individuale o collaborativo dei docenti (D.M. 781 del 27/09/2013).

Poiché le cedole e i buoni libro vengono trasmessi in formato digitale, esclusivamente al genitore, al rappresentante legale o allo stesso studente se maggiorenne, l'esercente convenzionato potrà consegnare i libri scolastici (scuola primaria e scuola secondaria) esclusivamente ai predetti soggetti.

Non potranno essere consegnati libri ai rappresentanti di classe o alle scuole stesse, in assenza di: **a)** idonea autorizzazione dei soggetti di cui al periodo precedente dovutamente sottoscritta e, **b)** mail trasmessa dalla piattaforma con i dati dell'alunno interessato.

Art. 4 – Obblighi per l'Esercente Convenzionato

L'Esercente si obbliga:

- a) a garantire la fornitura dei libri di testo agli utenti aventi diritto, preventivamente convalidati dalla Direzione Servizi Educativi, provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri;
- b) in caso di momentanea non disponibilità dei testi, a non indurre l'acquirente a lasciare somme a titolo di acconto, a non indurlo ad effettuare l'acquisto presso altro esercente o a non compensare il valore del libro con acquisto di materiali diversi;
- c) a gestire digitalmente i titoli e a non chiuderne la rendicontazione prima del completamento della fornitura; l'ordine effettuato e la mancata fornitura anche di uno solo dei testi coperti dall'importo del buono ed il relativo prezzo devono essere evidenziati sul buono stesso, la cui gestione rimane sospensivamente aperta;
- d) a non proporre ai possessori di Buoni Libro di importo superiore alla somma effettivamente spesa per i libri di testo acquistati, la commutabilità del valore residuo per l'acquisto di materiali didattici, diversi dai libri scolastici;
- e) a non condizionare la quantità dei titoli accettabili, durante il periodo utile per l'utilizzazione dei sussidi e a non adottare in tal senso misure organizzative restrittive dell'offerta tali da creare disagio alla clientela nell'approvvigionamento dei testi e che inducano ad acquistare altrove;
- f) ad applicare lo sconto sui prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, così come disposto dal MIUR con apposito decreto annuale, per gli acquisti effettuati dagli Enti Locali;
- g) a registrarsi ed utilizzare le piattaforme digitali adeguando ogni adempimento in formato elettronico;
- h) a non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la fornitura;
- i) a collaborare tempestivamente ad eventuali controlli ed ispezioni, da parte del Comune di Taranto, volti alla verifica della corretta gestione della procedura.

Art. 5 – Obblighi per il Comune

Il Comune si obbliga :

- a) a concedere in formato elettronico:
 - le cedole librerie agli alunni inseriti dalle scuole e residenti nel Comune di Taranto;
 - i buoni libro agli alunni che hanno presentato istanza sulla piattaforma regionale ripartendo tra i beneficiari, la somma assegnata e disponibile;
- b) a rimborsare all'Esercente l'equivalente delle cedole librerie e del buono libri riguardanti la fornitura dei libri scolastici agli alunni frequentanti le scuole primarie (cedole librerie) e le scuole secondarie di primo e secondo grado (buono libri), precisando che è di esclusiva responsabilità dell'esercente la fornitura di prodotti che non rientrano nelle suddette tipologie merceologiche.

Art. 6 – Condizioni

Le cedole librerie e i buoni libro non danno diritto al resto in denaro.

In caso di acquisto di prodotti diversi da quelli autorizzati e rientranti nelle categorie merceologiche di libri di testo, l'Ente non procederà alla correlata liquidazione.

Il Convenzionamento non comporta, per il Comune di Taranto, alcun obbligo di richiesta di fornitura, atteso che la scelta dell'operatore economico è effettuata autonomamente e liberamente dal cittadino, secondo le regole del libero mercato.

Art. 7 – Modalità di pagamento

Ai fini della liquidazione le cartolibrerie/librerie dovranno attendere l'autorizzazione all'emissione delle fatture, che verrà fornita direttamente attraverso le piattaforme informatiche a seguito dei necessari controlli da parte della Direzione Servizi Educativi.

Le fatture elettroniche, relative alle cedole e ai buoni libro ritirati, dovranno essere inviate tramite la piattaforma SDI e trasmesse al Comune di Taranto – P.I. 00850530734 /C.F. 80008750731 – Direzione Servizi Educativi – Università e Politiche Giovanili – Codice Univoco JN6HHM.

Sulle fatture emesse per la fornitura di libri di testo delle scuole primarie (statali e paritarie), la cartolibreria/libreria dovrà applicare lo sconto previsto dal decreto MIUR.

Le fatture relative alla fornitura dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado verranno liquidate ad avvenuto accreditamento dei fondi regionali attribuiti a questo Ente con apposito atto della Regione Puglia.

Le fatture dovranno contenere:

- a) l'indicazione "Non soggette ad IVA" nonché il riferimento normativo "Art. 74 DPR 633/72";
- b) la data entro la quale dovranno essere liquidate (30 giorni dalla data di emissione della stessa);

Le fatture dovranno essere emesse distintamente per tipologia di fornitura:

- a) Scuola primaria – Causale fattura: "Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole primarie – anno scolastico _____";
- b) Scuola secondaria di primo e secondo grado – Causale fattura: "Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado – anno scolastico _____";

La liquidazione verrà disposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, eventuali contestazioni di irregolarità sospenderanno il predetto termine.

Art. 8 – Riservatezza dei dati

L'Esercente nell'ambito della realizzazione delle attività di vendita di propria competenza è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 c.d GDPR, D. Lgs. n. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018).

Art. 9 – Controlli

Il Comune effettua controlli sul corretto utilizzo delle cedole librarie e dei buoni libro nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso all'Esercente per prodotti venduti non conformi a quanto indicato negli artt. 3, 4 e 6.

Art. 10 – Controversie

La competenza, per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente Convenzione è del Foro di Taranto restando esclusa ogni forma di arbitrato.

Art. 11 – Spese Convenzione

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 – Validità della Convenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente Convenzione è la precisa e fedele espressione della loro volontà.

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni scolastici (2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026), con scadenza al 30 giugno 2026.

L'Esercente è tenuto ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

La Direzione Servizi Educativi richiederà annualmente, entro il mese di luglio, l'aggiornamento della documentazione attestante la permanenza dei requisiti da parte degli esercenti convenzionati, anche tenendo conto di eventuali norme sopravvenute.

Il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente Convenzione da parte dell'Esercente potrà determinare, anche in corso d'anno, la sospensione dall'accesso alla piattaforma, la cancellazione dall'elenco delle Cartolibrerie convenzionate e/o il diniego da parte dell'Amministrazione alla richiesta di iscrizione all'elenco predetto per periodi successivi.

La cancellazione dall'elenco delle librerie/cartolibrerie accreditare potrà, tuttavia, avvenire anche d'ufficio, in caso di perdita del possesso dei requisiti di ordine generale validi per la presente procedura.

L'Esercente potrà chiedere la cancellazione dall'elenco delle Cartolibrerie convenzionate tramite comunicazione scritta da inviare tramite PEC alla Direzione Servizi Educativi, non prima, tuttavia, di aver regolarmente consegnato a tutti gli utenti i testi precedentemente prenotati.

Il Comune, inoltre, con atto motivato, ha la facoltà di escludere dall'albo gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza, malafede o grave errore nell'esecuzione della fornitura affidata.

Art. 13 – Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

1) per il Comune di Taranto: _____

2) per la Cartolibreria/Libreria: _____